

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	281
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 ». C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	287

AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati), della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	289
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	293

INTERROGAZIONI:

5-08285 Pili: Aumento del costo della componente « trasporto energetico » nelle bollette della regione Sardegna	290
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	299
5-08630 Crippa: Politica aziendale e occupazionale del gruppo Tamini	290
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	301
5-08863 Galgano: Ipotesi di dismissione della centrale di Gualdo Cattaneo	291
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	303

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato). C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	291
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i>	304
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla X Commissione sulle proposte emendative trasmesse)</i> .	305

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD, *relatore*, illustra il provvedimento in titolo.

Il decreto-legge, che si compone, dopo le modifiche e integrazioni apportate dal Senato, di 16 articoli, si suddivide in quattro capi:

il Capo I reca misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti, anche mediante modifiche alle procedure civilistiche di esecuzione forzata e alle norme fallimentari;

il Capo II disciplina gli interventi in favore degli investitori in banche in liquidazione;

il Capo III reca disposizioni finanziarie relative, tra l'altro, alle imposte differite attive e al personale del comparto del credito;

il Capo IV contiene alcune disposizioni finanziarie.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione, si segnalano sinteticamente le seguenti disposizioni e si rinvia al dossier predisposto dal servizio Studi per un approfondimento dei contenuti complessivi del provvedimento.

L'articolo 1, che apre il capo dedicato alle misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disci-

plina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio». Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

Ricorda che principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali mobiliari, volti tra l'altro ad introdurre il pegno mobiliare non possessorio, sono previsti dall'articolo 11 del disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671), attualmente in corso d'esame in sede referente alla Camera dei deputati.

Il comma 1 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano garantire i crediti che gli vengono concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio. Il Senato ha precisato che attraverso il pegno non possessorio l'imprenditore può garantire anche crediti concessi a terzi, fermo restando il requisito dell'attinenza all'esercizio dell'impresa.

I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito.

Il comma 2 individua l'oggetto del pegno non possessorio nei beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Il Senato ha aggiunto che si può trattare anche di beni immateriali o di crediti derivanti o inerenti all'esercizio dell'impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati.

Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili:

esistenti o futuri;

determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo.

Il comma 3 disciplina la forma del contratto che costituisce il pegno mobiliare non possessorio, richiedendo – analogamente al pegno possessorio – la forma scritta a pena di nullità. Quanto al contenuto del contratto, questo dovrà indicare il debitore (o il terzo concedente il pegno), la descrizione del bene dato in garanzia, il credito garantito e l'importo massimo garantito. Il contratto così redatto potrà essere opponibile ai terzi solo se iscritto in un registro informatizzato («registro dei pegni non possessori») tenuto dall'Agenzia delle entrate: l'iscrizione determina il grado della garanzia e consente l'opposizione del pegno ai terzi e nelle procedure concorsuali (comma 4). Il Senato ha precisato che il pegno non possessorio non si costituisce con l'iscrizione nel registro, essendo sufficiente la conclusione del contratto; l'iscrizione consente però di rendere la garanzia pubblica e opponibile ai terzi. A seguito di tale adempimento, inoltre, il contratto sarà opponibile anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali.

Il Senato ha integrato l'articolo 1 disciplinando il procedimento per l'opposizione alla riscossione (comma 7-bis), quello per procedere materialmente all'escussione del pegno (comma 7-ter) e l'eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva (comma 7-quater).

L'articolo 2, modificato durante l'esame al Senato, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato.

In caso di inadempimento del debito, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento – a specifiche condizioni precisate durante l'esame al Senato – chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento

può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre chiarito che ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca.

A tal fine al Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il nuovo articolo 48-bis.

Secondo il comma 1 del nuovo articolo 48-bis, il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico che, come precisato dal Senato, deve essere iscritto all'albo degli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia, di cui all'articolo 106 del TUB – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione secondo cui la nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile, ovvero:

l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;

gli interessi e le annualità che il credito produce;

il tempo della esigibilità.

In questo caso, al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento (comma 2). Da tale contratto sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (comma 3).

Il comma 4 consente che il patto possa essere stipulato non solo al momento della conclusione del contratto di finanziamento, ma anche successivamente. La modifica deve avvenire per atto notarile. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento in esame, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione (anche provvisoria) e dell'assegnazione, la prevalenza del trasferimento su trascrizioni e iscrizioni successive si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata, in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di trasferimento, ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca. In tal caso si applica il comma 10 dell'articolo in esame, che consente il trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione e ne disciplina le relative procedure.

Ai sensi del comma 5, per il configurarsi dell'inadempimento deve sussistere una delle seguenti condizioni:

il mancato pagamento si deve protrarre per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato, in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge) dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;

il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato) dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile;

il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato) dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale.

Secondo le modifiche introdotte al Senato, qualora alla data di scadenza della

prima delle rate, anche non mensili, non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno l'85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi.

Al verificarsi dell'inadempimento, il creditore deve notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto.

La medesima dichiarazione deve essere notificata a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Al Senato è stata espunta la norma ai sensi della quale tale notifica doveva avvenire successivamente alla trascrizione del patto di trasferimento a scopo di garanzia. Sempre in sede referente è stato specificato che occorre anche precisare l'ammontare del credito per cui procede.

Sessanta giorni dopo tale notifica (comma 6), il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto. Nel corso dell'esame al Senato si è specificato che il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile e che non può procedersi alla nomina del perito per il quale ricorre uno dei casi di obbligo di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

Per l'effettuazione della stima si applicano i criteri – previsti dall'articolo 1349, primo comma, del codice civile – con cui il terzo può procedere alla determinazione dell'oggetto del contratto: se non risulta che le parti si sono rimesse al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

L'ultimo periodo del comma 6 è stato riformulato al Senato, al fine di instaurare una forma di contraddittorio tra perito e soggetti interessati all'immobile oggetto del patto.

Resta fermo l'obbligo del perito di comunicare la relazione giurata di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Si precisa che la comunicazione va fatta entro sessanta giorni dalla nomina e, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata. Inoltre i destinatari della comunicazione possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.

In caso di contestazione della stima da parte del debitore, ai sensi del comma 7 il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto; pertanto, l'eventuale fondatezza della contestazione incide esclusivamente sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

Il comma 8 chiarisce che la condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata: al momento della comunicazione al creditore del valore di stima, ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza, nel caso in cui il valore sia superiore all'ammontare del debito inadempito, compresi le spese ed i costi del trasferimento.

Si stabilisce inoltre che il contratto di finanziamento, ovvero – come precisato al Senato – la sua modificazione (ai sensi del comma 4), deve contenere l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare la predetta differenza.

Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che detto conto deve essere senza spese.

Il comma 9 pone in capo al creditore, a fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, l'obbligo di provvedere con atto notarile a dichiarare l'inadempimento del debitore mediante dichiarazione sostitutiva, nonché l'obbligo di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili previste dall'articolo 2214 c.c. contenere l'espressa

previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare la predetta differenza.

Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che detto conto deve essere senza spese.

Il comma 9 pone in capo al creditore, a fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, l'obbligo di provvedere con atto notarile a dichiarare l'inadempimento del debitore mediante dichiarazione sostitutiva (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), nonché l'obbligo di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili previste dall'articolo 2214 c.c.

Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto in commento è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione (comma 10).

In questo caso l'accertamento dell'inadempimento è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice fissa il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempito. A seguito del versamento, il giudice dà atto dell'avveramento della condizione, con decreto annotato ai fini della cancellazione della condizione. La distribuzione del ricavato avviene secondo le procedure dell'espropriazione immobiliare. La medesima procedura si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a seguito di riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (comma 11), ovvero, su istanza del creditore ammesso al passivo, in caso di fallimento del debitore dopo la trascrizione del patto (comma 12).

Il comma 13 stabilisce che il creditore – mediante atto notarile – provvede, entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti i commi 13-*bis* e 13-*ter*.

Il comma 13-*bis* specifica che il patto a scopo di garanzia, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato all'ipoteca.

Il comma 13-*ter* chiarisce quali sono gli effetti della trascrizione del patto: essa in particolare produce, con riguardo al patto, gli stessi effetti di estensione disciplinati, con riguardo all'iscrizione di ipoteca, dall'articolo 2855 del codice civile. Con riferimento all'ipotesi del patto, si ha riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione del creditore di volersene avvalere.

Di conseguenza, in virtù di detto rinvio, la trascrizione del patto fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali, le parti possono estendere il patto espressamente, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

L'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Il comma 2 dispone in merito alle informazioni e ai documenti pubblicati nel registro. Essi riguardano:

a) le procedure di espropriazione forzata immobiliare;

b) le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del falli-

mento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa »);

c) i procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché i piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;

d) le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza») e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 («Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »);

e) le procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 («Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento »).

Il comma 3 prevede che il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, con il seguente contenuto:

a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione pos-

sono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi – in base a una modifica approvata dal Senato – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;

c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).

Secondo il comma 4, con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettificativa, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un

avvocato munito di procura alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

Il comma 5 prevede che il registro consenta la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti nonché di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Inoltre le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale da adottarsi dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – previsto dal comma 3, lettera b), dell'articolo in esame – assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza.

Il comma 6 ammette che su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.

Il comma 7 dispone che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo in esame, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnolo-

gica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip Spa, all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

In base al comma 8, per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla cessione dei crediti di impresa pecuniari verso corrispettivo, disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, modificando le caratteristiche del cessionario.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*) di tale legge stabilisce che il cessionario debba essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal Testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB), il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

Per effetto della modifica dell'ultima parte della lettera *c*), in luogo di un soggetto costituito « in forma societaria » l'attività in parola potrà essere svolta da un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto

di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole dichiarandosi sin d'ora disponibile a recepire eventuali proposte di integrazione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 ».

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del disegno di legge in esame, osservando preliminarmente che tratta di un aggiornamento di Accordi già stipulati, dovuto alle mutate condizioni nel frattempo intercorse.

La prima Intesa relativa all'Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015. *Bioversity International* (fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccaresse) opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. In base all'attuale Accordo di sede, *Bioversity* non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale. Si tratta di un polo di eccellenza e vi è pertanto l'interesse affinché continui ad operare in territorio nazionale. La revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale e a consolidare la sua presenza in Italia.

La seconda Intesa all'esame relativa all'Accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell'*European Space Research Institute* (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma. Sottolinea, in particolare, la sua importanza in relazione all'ente internazionale da cui discende, ossia l'Agenzia spaziale europea.

Con riferimento al terzo Accordo, segnala che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire lo *United Nations System Staff College* (UNSSC) con risoluzione A/RES/55/207 del 1o gennaio 2002 che ha introdotto nel sistema dell'ONU un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e

sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU. L'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private. La collocazione dell'UNSSC in Torino, su decisione delle Nazioni Unite, è stata determinata dall'esperienza maturata ormai da più di 30 anni dall'Organizzazione internazionale del lavoro. L'Italia riconosce l'importanza e il prestigio dell'UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema Paese e pertanto ritiene opportuno contribuire al funzionamento dell'Istituto attraverso un contributo annuo di 500 mila euro.

Con riferimento infine al Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, osserva che, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. L'ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è dovuta progressivamente adattare alle nuove situazioni di conflitto e post-conflitto, sviluppando capacità nel campo del *peace-building* e *institution-building* di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra. In questo contesto, il Segretario generale Ban Ki-moon ha presentato, nel 2010, una nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto «*Global Field Support Strategy*». Tale strategia, che prevede un accentramento e una standardizzazione

nella gestione delle attività di supporto logistico, aveva l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU.

Segnala infine che, per quanto riguarda il territorio italiano, la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista un ruolo centrale e diventa un «centro di servizi globale», svolgendo una funzione chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.

Ricorda, da ultimo, che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Esteri, il viceministro degli affari esteri, Mario Giro, ha sottolineato che il secondo Accordo finalizzato a concedere terreni all'European Space Research Institute rafforza il ruolo italiano nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, di cui il nostro Paese rappresenta il terzo contributore, dopo la Francia e la Germania. Per quanto riguarda lo *Staff College*, il viceministro Giro ha sottolineato che tutto il personale ONU di livello medio-elevato si forma a Torino e che la presenza di tale Istituto nel nostro Paese è ancora sottovalutata. Relativamente al quarto Accordo, ha rilevato che l'ONU intende riunificare nella base operativa di Brindisi molta parte delle proprie attività rivolte al sostegno umanitario, chiedendo all'Italia di mettere a disposizione di spazi quali il deposito dell'UNPROFORM utilizzato nel corso delle operazioni nell'ex Jugoslavia. Ciò renderebbe il polo di Brindisi un *asset* strategico per le attività di sostegno umanitario delle Nazioni Unite. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD) manifesta apprezzamento per la relazione svolta e per i contenuti del provvedimento in esame. Con riferimento alla seconda Intesa relativa all'Accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA), sottolinea il rilievo delle politiche spaziali europee e ricorda che fino alla passata legislatura presso la Camera dei deputati era attivo, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, il Comitato

VAST (Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche) interlocutore di analoghi organismi parlamentari presenti nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Sollecita pertanto la ricostituzione del Comitato VAST e chiede di trasmettere la sua richiesta alla Presidente della Camera.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che il presidente Epifani fin dall'inizio della legislatura ha sollecitato alla Presidenza della Camera la ricostituzione del Comitato VAST. Assicura che informerà il presidente Epifani della richiesta formulata dal collega Vico nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

AUDIZIONI

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 12.40.

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati), della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati

e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

La viceministra Teresa BELLANOVA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BECATTINI (PD), Ludovico VICO (PD), Lorenzo BECATTINI (PD) e Davide CRIPPA (M5S).

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde ai quesiti posti e consegna agli atti della Commissione una nota di approfondimento relativa all'impatto sulla sicurezza energetica italiana ed europea dell'andamento dei mercati del gas naturale (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.10.

5-08285 Pili: Aumento del costo della componente «trasporto energetico» nelle bollette della regione Sardegna.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta e sottolinea che al momento, a seguito di una modifica unilaterale del contratto di fornitura da parte di Enel, centinaia di famiglie sarde dovranno sostenere pesanti nuovi oneri relativi al costo del servizio elettrico. Si tratta di una decisione che giudica assai grave e inaccettabile e che coinvolge direttamente la politica industriale del Governo che ha creato le condizioni legislative per trasferire nuovi costi a carico dei consumatori già gravati dalla mancanza del metano sul proprio territorio, elemento essenziale per il riequilibrio dei prezzi. Stigmatizza pertanto le scelte assunte dal Governo che hanno pesanti conseguenze sulle bollette energetiche delle famiglie sarde.

5-08630 Crippa: Politica aziendale e occupazionale del gruppo Tamini.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea che Terna è una società partecipata al 30 per cento da capitale pubblico, la quale ha operato scelte dissennate nell'acquisire una società concorrente per azzerare le quote di mercato con conseguenze nefaste per i lavoratori del gruppo Tamini, secondo una logica inversa a quella che normalmente sottendono i processi di acquisizione. Chiede di approfondire le responsabilità della società Terna per valutare scelte industriali che hanno consentito un anno fa di dichiarare investimenti per 12 milioni di euro e quest'anno, al contrario, 15 milioni di debito. Aggiunge che l'acquisizione della TES non era stata prevista nel piano industriale elaborato lo scorso anno.

Ritiene, infine, che il Governo non abbia fornito in questa sede alcuna risposta in merito al rispetto di principi di etica pubblica e al comportamento di Terna Plus, società riconducibile a Terna Spa, le

cui azzardate decisioni hanno determinato conseguenze pesanti per le prospettive occupazionali dei lavoratori del gruppo Tamini.

5-08863 Galgano: Ipotesi di dismissione della centrale di Gualdo Cattaneo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che non affronta nessuna delle criticità evidenziate per le prospettive industriali del territorio umbro e quelle occupazionali dei numerosi lavoratori coinvolti dalla chiusura dello stabilimento di Gualdo Cattaneo, prevista per il prossimo mese di dicembre 2016. Al riguardo ritiene siano necessarie risposte concrete a favore di un'area già duramente colpita dalla crisi economica e nella quale sono aperte numerose vertenze. Ritiene del tutto insufficiente una risposta che richiama il concorso di idee aperto sul sito. Ritiene vi sia una serie sproporzionata tra la gravità della situazione e i provvedimenti assunti.

Occorre che il Governo prenda in considerazione ipotesi credibili di riconversione dello stabilimento citato e segnala al riguardo la validità del cosiddetto Progetto Penelope proposto all'amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo in collaborazione con l'università di Perugia per la creazione di una stazione di accumulo di energia verde. Assicura infine che continuerà a seguire la vicenda, soprattutto in considerazione del silenzio delle istituzioni regionali cui i lavoratori si sono rivolti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione con riferimento al disegno di legge in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che sono state trasmessi dalla XIV Commissione gli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3 e 33.2 e l'articolo aggiuntivo Crippa 33.01 (*vedi allegato 5*).

Comunica che gli emendamenti sono in distribuzione e sono stati anticipati per email a tutti i commissari. Ricorda che gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A questo parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su

tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Invita quindi il relatore, Marco Donati, a formulare la proposta di parere sugli emendamenti presentati.

Marco DONATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative presentate (*vedi allegato 6*).

La viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano ALLASIA (LNA) chiede la motivazione del parere contrario espresso sugli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3 e 33.2 che presentano modifiche puntuali al testo in esame e sono volti a tutelare e sostenere i clienti domestici delle forniture di energia elettrica e gas che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alla richiesta del collega Allasia e sottolinea che il suo articolo aggiuntivo è volto a sanare una procedura di infrazione. Chiede per quali motivi si preveda ogni anno una proroga sulle concessioni nel settore idroelettrico e ribadisce al relatore e alla rappresentante del Governo la richiesta di motivare il parere contrario espresso. Lamenta infine la farraginosità della procedura di esame della legge europea che prevede la possibilità di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione salvo poi chiedere un parere generico e vincolante alle Commissioni di merito sugli emendamenti riferibili alle loro competenze.

Marco DONATI (PD), *relatore*, sottolinea la necessità di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame, conferma il parere contrario espresso sugli emendamenti presentati.

Davide CRIPPA (M5S) invita il relatore ad ammettere che non intende discutere nel merito delle proposte emendative in esame perché la maggioranza e il Governo hanno deciso di non modificare il testo trasmesso dal Senato.

La viceministra Teresa BELLANOVA precisa che sull'articolo aggiuntivo Crippa 33.01 è stato espresso un parere contrario perché non appare in grado di superare i rilievi della Commissione europea – con la quale è in atto un dialogo che dovrebbe condurre a una riforma complessiva della materia – e non è coordinato con il complessivo testo del comma 6 dell'articolo 37, in cui si fa riferimento ad un importo dovuto al concessionario uscente per i beni cosiddetti bagnati.

Osserva altresì che è stato espresso parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 33.2 in quanto la riforma normativa del bonus elettrico è già contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza attualmente in discussione al Senato.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Ludovico VICO (PD) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati), della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

**Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale Sicurezza approvvigionamento e infrastrutture
energetiche**

**Impatto sulla sicurezza energetica italiana ed europea dell'andamento
dei mercati del gas naturale.**

A. Situazione energetica nazionale.

La politica energetica italiana, pur in linea con quella di altri paesi dell'Unione europea, deve confrontarsi con alcuni vincoli esterni molto diversi da quelli dei partner europei: l'approvvigionamento esterno oggi pesa per il 75 per cento circa del fabbisogno energetico. Dal 2000 al 2010 tale quota era compresa fra l'82 e l'85 per cento.

Tale riduzione è dovuta alla diminuzione del consumo interno lordo negli ultimi anni, all'aumento dell'efficienza energetica e soprattutto all'aumento della produzione da fonti rinnovabili. La produzione nazionale di petrolio è aumentata mentre è parallelamente diminuita la produzione di gas.

Gli approvvigionamenti più importanti dall'estero sono costituiti da petrolio e prodotti raffinati, e gas. Le forniture provengono in maggioranza da Paesi con elevati profili di rischio geopolitico; a controbilanciare tale situazione sfavorevole vi è la forte

diversificazione dei fornitori, avviata in tempi storici (Algeria, Libia, Iran, Russia) e continuata attivamente sino ad oggi (es. Azerbaijan, Qatar, USA, Canada).

I dati dell'ISTAT per il 2015 indicano un valore dell'import italiano di prodotti energetici per 46,1 miliardi di Euro (-11,6 miliardi rispetto al 2014), così suddivisi per le voci principali:

a) import di petrolio greggio per 21,4 miliardi di Euro (-7,6 miliardi rispetto al 2014);

b) import di gas naturale per 13,8 miliardi di Euro (-1,4 miliardi rispetto al 2014);

c) import di prodotti della raffinazione del petrolio per 7,3 miliardi di Euro (-2,8 miliardi rispetto al 2014).

Per completezza di informazione, si fa presente che la bolletta energetica estera nel 2014 era ammontata a 57,7 miliardi di Euro, in forte contrazione rispetto al 2013 di 13,9 miliardi.

Interscambio prodotti energetici-Italia-Mondo.

	2011	2012	2013	2014	2015
Esportazioni	17.440.086	21.281.752	16.964.310	14.476.586	12.946.096
Importazioni	78.819.048	84.582.707	71.563.147	57.701.775	46.101.063
Saldo	- 61.378.963	- 63.300.956	- 54.598.836	- 43.225.189	- 33.154.967

Fonte ICE su dati Istat – valori in migliaia di euro

B. Situazione della sicurezza del sistema gas italiano.

L'Italia è il terzo mercato europeo per il gas naturale, con un consumo di circa 67,5 miliardi di metri cubi nel 2015 (+9,1 per cento sul 2014) ed una dipendenza dall'import per circa il 90 per cento del proprio consumo di gas. Il gas naturale ha avuto un peso del 33 per cento circa sulle forniture di energia primaria in Italia nel 2015 e rappresenta la fonte primaria di generazione elettrica (39 per cento circa del totale della generazione elettrica nel 2014).

La produzione nazionale di gas, dopo alcuni anni di aumento, è calata a circa 6,8 miliardi di metri cubi anno (-5,3 per cento sul 2014), a causa delle difficoltà con gli enti territoriali e locali, mentre avrebbe ancora prospettive di incremento. Essa ha coperto il 10 per cento circa del consumo nazionale.

Prima di entrare in dettaglio nei principali fornitori italiani di gas, è necessario far presente che il gas è meno sostituibile rispetto al petrolio, per problemi logistici derivanti dal modello di trasporto fisico, che è fondamentalmente via tubo, rispetto al greggio che ha una maggiore flessibilità determinata anche dal trasporto via mare.

Analizzando quindi le potenziali criticità derivanti da eventuali interruzioni delle forniture di gas derivanti dagli abituali Paesi esportatori verso l'Italia, emerge quanto segue:

1) La dipendenza dalla Russia del sistema energetico italiano è molto aumen-

tata nell'ultimo periodo. Dei circa 61,2 miliardi di metri cubi importati (+9,8 per cento sul 2014), 30 miliardi di metri cubi provengono fisicamente da questo paese, equivalenti al 48,8 per cento del totale import (46,8 per cento nel 2014) e del 44,3 per cento della domanda (42,2 per cento nel 2014). Pertanto la dipendenza effettiva dal gas russo dell'Italia nel 2015, come nel 2014, è stata di circa il 44 per cento.

Nel caso di una sospensione totale e prolungata (blocco o incidente dei gasdotti in Ucraina), ipotizzare di trovare altrove l'equivalente di circa 30 miliardi annui di metri cubi in sostituzione del gas russo, anche pagandolo a prezzi molto più alti, non è affatto verosimile, in quanto altri paesi europei si troverebbero nella stessa situazione (oltre il 30 per cento della domanda europea è soddisfatta dalla Russia).

Occorrerebbe infatti massimizzare le importazioni da:

a. Algeria, ciò che risulta non scontato sia per le incognite in prospettiva della disponibilità aggiuntiva di gas, dato il calo degli investimenti nel settore a causa di una legge poco attrattiva per le compagnie petrolifere, sia per la crescita della domanda interna, sia per le dinamiche dei prezzi di mercato, che hanno portato le imprese importatrici italiane a rinegoziare gli accordi di fornitura riducendo i volumi;

b. Norvegia, da cui potrebbero venire solo modesti volumi aggiuntivi;

c. Libia, per la quale la situazione locale è di forte instabilità;

d. Olanda, che ha ridotto di molto le sue produzioni in terraferma (il giacimento di Groningen, uno dei dieci più grandi giacimenti di gas naturale del mondo, ha avuto una produzione, nei primi nove mesi del 2015, di 22,2 miliardi di metri cubi, -25 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente).

Anche in tale scenario, del tutto teorico, la somma dei possibili incrementi ottenibili dai fornitori via gasdotto sopra indicati non raggiungerebbe il volume necessario a compensare le mancate forniture di gas russo e quindi dovrebbe ipotizzarsi uno scenario in cui nuovi flussi di GNL si dirigano verso i terminali di rigassificazione in Italia, con analoghi flussi verso quelli del Nord Europa e che il gas rigassificato venga trasportato in Italia ed agli altri Stati Membri o venga indirizzato direttamente verso i tre rigassificatori italiani esistenti (che hanno 15 miliardi di metri cubi annui circa di capacità).

Dei tre terminali di rigassificazione operanti in Italia, quello di Panigaglia ha limiti di operatività per la stazza delle navi che possono attraccare, potendo solo approvvigionarsi da Algeria e dai terminali GNL spagnoli mediante «*reloading*» del GNL su navi di stazza minore. Il terminale della soc. OLT offshore al largo della Toscana non ha contratti di approvvigionamento di lunga durata ma solo carichi spot e quello al largo di Rovigo ha operato nel 2015 al 70 per cento della sua capacità con GNL proveniente dal Qatar (nel 2015 circa il 9,1 per cento del gas importato in Italia è stato GNL via questo terminale). Il richiamo di forniture di GNL verso l'Italia in caso di emergenza dovrebbe avvenire a fronte di un aumento di prezzo sul mercato interno, ed esso sarebbe facilitato dal fatto che si è oggi molto ridimensionata rispetto al 2014 la differenza di prezzo di GNL tra i mercati asiatici ed europei.

In uno scenario di blocco totale delle forniture russe per un intero inverno, l'impatto calcolato sul sistema gas italiano,

nello scenario migliore, prevede l'utilizzo di tutti gli stoccaggi commerciali e un limitato utilizzo di quello strategico, con rischi residui di copertura della domanda in caso di punte di freddo eccezionale a fine inverno. Si avrebbe inoltre un importante effetto negativo sulla performance di picco del sistema. Nello scenario peggiore, e nell'ipotesi di non trovare forniture alternative, sarebbe invece necessario l'utilizzo in toto degli stoccaggi commerciali e di quello strategico con un potenziale deficit del sistema, che comporterebbe interventi preventivi per la riduzione della domanda. Nel caso invece di una interruzione delle forniture dalla Russia per un solo mese la mancanza di flusso potrebbe essere compensata da un maggiore utilizzo delle altre rotte di approvvigionamento (Algeria, Norvegia, Libia) e da un maggior prelievo da stoccaggi, e con utilizzo del servizio di «*peak shaving*» attraverso i terminali della OLT, di Panigaglia e del terminale al largo di Rovigo, in modo da fornire la punta mancante al sistema in caso di emergenza.

L'Italia ha infatti un sistema di stoccaggi importante: una capacità a regime di 11,8 miliardi di metri cubi di stoccaggio commerciale, che si aggiungono ai 4,6 miliardi di metri cubi di riserva strategica permanentemente stoccati in sotterraneo, che possono però essere utilizzati solo in caso di lunghe riduzioni degli approvvigionamenti che causino l'esaurimento degli stoccaggi commerciali.

2) Circa la Libia, il mancato apporto di gas durante il conflitto del 2011 è stato compensato nel periodo invernale dall'aumento delle importazioni da Russia e nord Europa, e col maggior prelievo dagli stoccaggi nazionali. Nel 2012 è stata il quarto fornitore italiano di gas, dopo Algeria, Russia e Nord Europa, con circa 6,5 miliardi di mc, pari al 9 per cento delle importazioni, che giungono tramite il gasdotto sottomarino Greenstream a Gela. Nel 2013 si è registrata un'ulteriore diminuzione dei volumi importati (-1,8 per cento), che sono scesi a 5,7 miliardi. Nel 2014, invece, il volume di gas importato dalla Libia è aumentato, ammontando a

6,5 miliardi di mc (+14,2 per cento sul 2013), equivalente all'11,7 per cento dell'import totale e del 10,5 per cento della domanda. I dati del 2015 confermano questa tendenziale stabilità dell'import di gas, con circa 7,1 miliardi di mc (+9,1 per cento rispetto al 2014).

La Libia si conferma perciò anche per il 2015 il quarto fornitore di gas per l'Italia, dopo Russia, Nord Europa ed Algeria.

Nel caso di una sospensione totale e prolungata delle forniture gas dalla Libia, che hanno un peso relativamente modesto, se preso individualmente (circa il 10,5 per cento sui nostri consumi del 2015), occorrerebbe aumentare le importazioni dalla Russia, Algeria e Norvegia, oltre ad utilizzare maggiormente il GNL.

3) L'Algeria si è confermata nella storia un fornitore importante e affidabile; essa ha coperto negli anni scorsi circa un terzo dei consumi italiani di gas e l'Italia, a sua volta, importava più di un terzo del gas complessivamente esportato dall'Algeria. Nel 2014 le importazioni da Mazara del Vallo – punto di ingresso per il gas algerino – sono state di circa 6,8 miliardi di mc (-45,6 per cento sul 2013), equivalente al 12,1 per cento dell'import italiano (era il 20,1 per cento nel 2013) e del 10,9 per cento della domanda (era del 17,8 per cento). Negli ultimi quattro anni si è avuta una forte riduzione delle forniture dall'Algeria, drasticamente calate da circa 28 miliardi di metri cubi del 2010, a circa 12 miliardi nel 2013, per arrivare ai 7 miliardi circa nel 2014, a causa della mancata rinegoziazione sulle formule di prezzo dei contratti di lungo periodo, in scadenza al 2019, che lo hanno reso meno conveniente del gas russo. Nel 2015 la contrazione delle importazioni si è arrestata, indicando anzi un leggero aumento del 6,9 per cento con un volume di gas importato di circa 7,2 miliardi di mc. L'Algeria si conferma quindi al 3° posto come fornitore di gas naturale dell'Italia (dopo la Russia ed il Nord Europa – Norvegia e Olanda).

4) La Tunisia, quale rotta di transito per il gas algerino verso l'Italia, ha un ruolo importante per il nostro Paese. I diritti di trasporto sono in scadenza nel 2019, e questi saranno ridiscussi per definire i meccanismi che regolano il transito del gas in Tunisia [n.b. ENI detiene il 100 per cento del capitale della società Trans Tunisian Pipeline Company Ltd (TTPC) – che è titolare in via esclusiva fino al 2019 dei diritti di trasporto]. La Tunisia preleva un corrispettivo di transito, in valore o in natura, pari a circa il 6 per cento.

Ulteriori forniture di gas sono previste provenire nei prossimi anni dall'Azerbaijan. Il Consorzio azero Shah Deniz II ha scelto il progetto TANAP, che collegherà Azerbaijan e Turchia via Georgia, ed il Trans Adriatic Pipeline (TAP) come rotta preferenziale per il trasporto del gas azero in Europa. A luglio del 2014 il MiSE ha autorizzato l'importazione del gas azero in Italia per 25 anni attraverso il gasdotto TAP, a partire dal 2020, tramite il Consorzio AGSC, che raggruppa i produttori nei giacimenti nel mar Caspio, e la società svizzera AXPO, per un volume complessivo di circa 9 miliardi di metri cubi annui. Con l'apertura di tale nuova rotta di forniture di gas dal 2020 la sicurezza delle forniture in Italia e Europa farà un importante passo in avanti.

Nuove possibili rotte di approvvigionamento potrebbero provenire dalle risorse di gas ritrovate nell'offshore del Mediterraneo Est, con i giacimenti nelle acque israeliane e cipriote, per i quali sono in corso gli studi per verificare la fattibilità dei diversi progetti per l'esportazione, alcuni dei quali interesserebbero, via gasdotto, anche l'Italia come punto di arrivo. Inoltre possibili forniture di GNL potrebbero venire dai giacimenti scoperti recentemente nell'offshore egiziano.

Inversione dei flussi di gas da sud verso nord: l'Italia come paese di transito.

Per aumentare il ruolo dell'Italia quale « hub » del gas del Mediterraneo, nonché per contribuire ad incrementare la sicurezza energetica europea, l'Italia sta aumentando la propria capacità di trasporto

della rete gas nazionale, assieme all'inversione dei flussi dal sud verso il nord Italia.

Il progetto, che sarà realizzato da SnamReteGas, si compone di due fasi: la prima finalizzata all'aumento della capacità di trasporto della rete nella Pianura Padana, con il duplice obiettivo di garantire la continuità delle forniture nel caso di interruzioni prolungate delle importazioni dal Nord Europa e di creare i presupposti per l'export verso la Svizzera e il nord Europa (tramite il gasdotto Transgas) e l'Austria (tramite il gasdotto TAG). Già da ottobre 2015 è possibile trasportare circa 5 milioni di metri cubi al giorno di gas (2 miliardi di metri cubi l'anno) verso la Svizzera, attraverso il punto di interconnessione di Passo Gries, ma in alternativa ai 18 milioni di metri cubi/giorno esportabili verso l'Austria.

Nella seconda fase del progetto, il cui completamento è previsto nel 2018, la capacità di export dall'Italia crescerà a 40 milioni di metri cubi/giorno (circa 13 miliardi di metri cubi/anno), che potranno transitare tutti a Passo Gries (Svizzera) o fino a un massimo di 18 milioni di metri cubi al giorno a Tarvisio e la parte restante al nodo elvetico. Il gas arrivato in Svizzera dall'Italia potrà poi proseguire verso la Francia (fino a 9,5 milioni di metri cubi al giorno) e la Germania (fino a 22 milioni di metri cubi al giorno).

In totale quindi, dal 2018 vi sarà la possibilità di esportare dall'Italia verso il Nord e Centro Europa, circa 13,5 miliardi di mc annui con gas anche di provenienza dal progetto Trans-Adriatic Pipeline (TAP), nonché dai tre attuali rigassificatori di GNL e dai gasdotti con l'Algeria e con la Libia.

Sviluppi del settore del GNL

Il Gas Naturale Liquefatto (GNL) come fonte di approvvigionamento complementare alle forniture via gasdotto è una strategia adottata da molti Paesi. Dato l'aumento delle condizioni di incertezza e le possibili criticità di interruzione delle forniture verso l'Italia via gasdotto, il MISE sta attivamente perseguendo una strategia di diversificazione e di aumento delle forniture di GNL, oggi provenienti

quasi esclusivamente dal Qatar, e che coprono il 9 per cento circa del fabbisogno interno di gas.

I cambiamenti in atto nei mercati GNL nel mondo sono così influenzati: dalla diminuzione della domanda di GNL in Giappone, che andrà di pari passo con il graduale riavvio della produzione elettrica da fonte nucleare, deciso a metà 2014; gli sviluppi degli approvvigionamenti gas in Cina con l'accordo siglato con la Russia per la fornitura di 38 miliardi di mc/anno e le prospettive verosimili dello sviluppo della produzione indigena di gas non convenzionale; gli investimenti di recente finalizzati ed in via di completamento in Australia, con primi impianti di produzione di GNL operativi entro il 2018/2019, e la costruzione di un importante impianto flottante di GNL in Corea ad opera sempre degli australiani, trainati dalla domanda asiatica; il Canada, che ha perso il suo principale mercato di sbocco del gas, gli Stati Uniti, si sta attivamente interessando allo sviluppo di nuovi mercati quali l'Asia e l'Europa; su tale ipotesi il MISE sta collaborando in base a un memorandum con il Ministero canadese siglato nel 2014. Gli Stati Uniti appaiono, per la prima volta, intenzionati ad esportare GNL (ciò che è successo a febbraio 2016 con export verso il Brasile) e a maggio 2015 il Ministro dell'energia americano ha annunciato l'ambizioso obiettivo degli Stati Uniti di diventare negli 2020, al pari del Qatar, il primo esportatore al mondo (nell'ordine di 100 miliardi di mc/anno).

I prezzi del mercato del gas si sono contratti, inclusi quelli del GNL (scesi dai \$20 per Milione di Btu di marzo 2014 ai circa 6/7\$ del 2016), in quanto relazionati al corso del prezzo del petrolio, a loro volta dovuti alla forte produzione indigena USA, al mancato accordo in ambito OPEC per contenere la produzione, e in parte anche dai nuovi scenari che si sono aperti con l'Iran. Questo contesto è sì favorevole all'industria italiana e favorisce la nostra bilancia commerciale ma, paradossalmente, rende più difficile il lavoro sul complesso fronte del gas, perché gli operatori, che dovrebbero investire nelle in-

infrastrutture gas, per scongiurare l'emergere di situazioni critiche sopra descritte, non sono indotti ad investire.

Questi elementi inducono a ritenere che il mercato del GNL, che nel passato è stato molto « corto » e « rigido », sarà sempre più « liquido », come già iniziando ad accadere oggi, con possibili effetti al ri-

basso sui prezzi e un effetto positivo sulla sicurezza energetica. L'Italia, in virtù delle sue infrastrutture gas (reti, stoccaggi e rigassificatori) molto ben integrate con il resto d'Europa e della sua posizione geografica, potrebbe, contrariamente ad altri paesi, trarre particolari benefici da un mercato mondiale GNL più liquido.

ALLEGATO 2

5-08285 Pili: Aumento del costo della componente « trasporto energetico » nelle bollette della regione Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare va precisato che secondo i primi chiarimenti forniti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (da ora Autorità), il presunto rincaro delle bollette per le famiglie sarde, segnalato dall'Onorevole Interrogante, potrebbe essere ricondotto ad anomalie di fatturazione che necessitano di tempi più lunghi (e soprattutto di riscontri puntuali) per un loro accertamento.

Giova ricordare, che la bolletta elettrica si divide in due componenti.

La prima componente è quella che riguarda l'energia fornita ed è determinata dalla contrattazione tra fornitore e cliente, se quest'ultimo ha scelto il mercato libero oppure, viene fissata dalla citata Autorità in misura uguale per tutti i cittadini italiani serviti nel mercato tutelato.

La seconda componente è quella relativa agli oneri fiscali, parafiscali ed ai costi di rete, ed è determinata dall'Autorità in misura omogenea in tutto il territorio nazionale senza la possibilità di operare alcun meccanismo di compensazione locale legato agli aspetti evidenziati, come la presenza o meno dell'essenzialità e le modifiche dei profili di consumo in una determinata area.

La componente di trasporto rientra nei costi di rete e dunque nella seconda componente della bolletta elettrica, i cui elementi come detto, sono determinati su scala nazionale dall'Autorità.

Non è dunque possibile che vi siano degli aggravii di costo a carico delle sole famiglie sarde dovute ad un incremento locale nella seconda componente, a causa di un incremento, nella sola Sardegna,

della componente di trasporto, per decisione di Enel con il benessere di Terna e della stessa Autorità, e per il venir meno del regime di essenzialità nell'Isola e della cessazione dell'attività produttiva di Alcoa.

Sarebbe possibile invece un incremento dei costi dovuto alla riforma della tariffa di rete e degli oneri generali di sistema per i clienti domestici, adottata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la delibera n. 582 del 2 dicembre 2015, in attuazione del d.lgs. n. 102/2014.

Il processo di attuazione graduale della riforma ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, un primo intervento sulla componente della tariffa a copertura dei servizi di rete, nell'ambito del quale sono stati aumentati i corrispettivi per punto di connessione e per potenza impegnata e, contestualmente diminuita la progressività del corrispettivo variabile a consumo.

Pertanto, la misura tra le altre cose, ha determinato il superamento della struttura tariffaria progressiva, secondo cui chi consumava di più pagava più caro il singolo Kilowattora, chi consumava di meno, veniva premiato con uno sconto. Con l'abolizione di quel meccanismo, ora accade il contrario: chi con bassi consumi pagava un po' meno, ora andrà a pagare l'esatto corrispettivo per il servizio che usa, non più agevolato ma congruente con i costi.

Da ultimo, giova rammentare che l'Autorità per Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico (AEEGSI) come è noto, ha tra i suoi compiti quello di vigilare che non vengano violate le regole della concorrenza oltre che accogliere reclami

degli utenti e cercare soluzioni per le controversie tra quest'ultimi e i propri fornitori.

Al riguardo, si ricorda anche il ruolo fondamentale dello « Sportello del consumatore », istituito dall'Autorità con Deli-

berazione 14 maggio 2008, che fornisce assistenza ai cittadini per tutto ciò che riguarda il mercato libero e presso il quale è possibile inoltrare reclami e segnalare eventuali anomalie nelle fatture da parte del singolo utente.

ALLEGATO 3

5-08630 Crippa: Politica aziendale e occupazionale del gruppo Tamini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto anche all'interrogante, la società Tamini Trasformatori s.r.l. – il cui intero capitale sociale è stato acquisito nel 2014 da Terna Plus S.r.l., società deputata nell'ambito del Gruppo Terna allo sviluppo di iniziative in settori non tradizionali e/o regolamentati – si occupa di produzione, manutenzione e commercializzazione di trasformatori elettrici industriali e di potenza, con sede a Melegnano (Milano). Inoltre è presente a Legnano, dove sono svolte le attività di progettazione e assemblaggio di grandi trasformatori, e a Novara (ex Verbanò Trasformatori srl), dove sono svolte le attività di progettazione e assemblaggio di medi trasformatori e di avvolgeria.

Al fine di rafforzare ulteriormente la posizione di forza della Tamini Trasformatori S.r.l. nel mercato dei trasformatori, nel 2015 Terna Plus S.r.l. ha sottoscritto un accordo con i soci della TES Transformer Electro Service s.r.l., per disciplinare l'acquisizione da parte di Tamini Trasformatori s.r.l. dell'intero capitale sociale della succitata società. A conclusione dell'accordo, Terna Plus non ha più il 100 per cento delle quote di Tamini Trasformatori s.r.l., ma solo il 70 per cento, mentre il restante 30 per cento è detenuto dalla Holdcotes S.r.l., società creata ad hoc dai soci di TES S.r.l.

La TES Transformer Electro Service s.r.l., infatti, si occupa di manifattura e vendita di grandi trasformatori (similmente a Tamini Trasformatori) e anche di assistenza post vendita, con uno stabilimento produttivo in provincia di Brescia.

Tale operazione ha consentito alla Tamini Trasformatori di rafforzare la propria

leadership mondiale nella produzione di trasformatori industriali e nel *after-sales*, a beneficio dei propri clienti e dell'industria siderurgica mondiale, potendo contare su una presenza commerciale più efficace e una posizione industriale più forte, nonché su un irrobustimento delle risorse umane dell'industria italiana nel mondo dei trasformatori industriali.

Come già esposto in sede di discussione della precedente interrogazione, alla crescita dell'affermazione della società Tamini Trasformatori nel mercato dei grandi trasformatori, prodotti a Legnano, non è corrisposta una crescita del mercato dei trasformatori di media taglia, prodotti a Novara, dove anzi vi è stato un declino degli ordini, causato dall'elevata competitività del mercato.

In tale contesto, come noto, il management ha deciso di avviare un processo di ristrutturazione della società Tamini Trasformatori s.r.l. che prevede la cessazione dell'attività di produzione dei trasformatori di potenza di media taglia.

In data 12 maggio 2016 si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un incontro per verificare quali soluzioni potessero essere individuate per salvaguardare quanto più possibile gli interessi dei lavoratori alla luce delle esigenze di ristrutturazione, incontro che ha portato ad un accordo tra Azienda e Sindacati che prevede la completa gestione dei problemi occupazionali evidenziati all'inizio della vertenza e la ricollocazione di parte del personale su Legnano, Novara e Melegnano (21 dei 48 lavoratori hanno accettato l'esodo incentivante e gli altri 27 lavoratori hanno aderito al trasferimento

su altri siti Tamini, principalmente a Legnano e residualmente sui siti di Melegnano e Novara).

Per quanto riguarda invece il ruolo del gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.A., si evidenzia che l'acquisizione di Tamini Trasformatori, rispetto alle attività del Gruppo Terna, è volta a

contribuire alla valorizzazione delle iniziative non tradizionali del Gruppo ed ha una rilevanza del tutto marginale rispetto al core business del concessionario e peraltro, non si ritiene che il Ministero dello Sviluppo economico possa incidere su scelte gestionali di preminente competenza dell'azionariato.

ALLEGATO 4

5-08863 Galgano: Ipotesi di dismissione della centrale di Gualdo Cattaneo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La società ENEL, così come altri operatori del settore termoelettrico, sta procedendo alla chiusura degli impianti ubicati sul territorio nazionale ormai non più competitivi, o sovra dimensionati, considerato l'andamento e le previsioni dei consumi e la crescente quota di energia prodotta con fonti rinnovabili.

Tra gli impianti destinati a essere messi definitivamente fuori servizio risulta anche la centrale termoelettrica di Gualdo Cattaneo « P.Vannucci », sita in località Bastardo, nel Comune di Gualdo Cattaneo (Perugia), costituita da n. 2 unità a carbone da 75 MW ciascuna, messe in servizio nel 1967.

Tale impianto presenta la peculiarità di essere collocato nell'entroterra umbro, a una distanza di circa 150 km dal porto di Ancona, luogo di attracco delle navi carboniere, da cui il combustibile viene trasferito mediante un complesso sistema intermodale (treno e camion) fino al sito di utilizzo.

La logistica nel trasporto del combustibile e la minore efficienza dell'impianto hanno contribuito negativamente, insieme alla difficile situazione di mercato, al mantenimento in servizio della centrale la cui chiusura definitiva – come è noto all'On. Interrogante – è programmata per il 31 dicembre 2016.

Per questo sito e più in generale per tutti quelli interessati da chiusure, l'ENEL ha attivato il « *progetto FUTUR-E* » che, mediante il coinvolgimento delle comunità e degli stakeholders, intende avviare un'analisi dei territori per potenziali nuove destinazioni degli impianti (nuovi progetti di riconversione in impianti di generazione con diversa tecnologia, progetti di trasformazione funzionali all'avvio di attività non energetiche, progetti di valorizzazione dei siti per utilizzi diversi, o altre destinazioni ancora). Le informazioni sono disponibili su un apposito sito web, <https://www.futur-e.enel.it/it-IT/>, e risultano già partiti i primi concorsi di idee.

In particolare l'ENEL, tramite il progetto « *Futur-E* », intende pervenire all'individuazione di partners economici interessati all'acquisizione e allo sviluppo delle aree.

In proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico manterrà un elevato livello di attenzione alle problematiche, anche occupazionali, nascenti dalle dismissioni del parco termoelettrico, e monitorerà la situazione affinché le riconversioni siano un'opportunità di rilancio economico e occupazionale per il Paese.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 33.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: protetti sono aggiunte le seguenti: e alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: e i clienti economicamente svantaggiati.

33. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: in zone isolate sono inserite le seguenti: e di montagna.

33. 3. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

« 7-bis. Per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, sono individuate le modalità di erogazione dei benefici economici individuali, alternative rispetto alla compensazione della spesa, su specifica richiesta degli utenti finali, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas ».

33. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. Procedura di infrazione 2011-2026).

1. All'articolo 37 comma 6 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo le parole: « corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda » sono aggiunte le seguenti: « per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale ».

33. 01. Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri, Battelli.

ALLEGATO 6

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminati gli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3, 33.2 e l'articolo aggiuntivo Crippa 33.01 riferiti al disegno di legge « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 20145-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato)

preso atto del parere del Governo,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3 e 33.2, nonché sull'articolo aggiuntivo Crippa 33.01.